

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 282/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 261/CGF – RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2010

#### COLLEGIO composto dai Signori

Prof. Mario Sanino - Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Alfonso Celotto, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dr. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### 1) RICORSO A.S.D. LA SABINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. ONOFRI GIORGIO, PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;**
- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DI GIACOBBE LUCIANO, VICE PRESIDENTE A.S.D. LA SABINA;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. CAPRIOLI MASSIMILIANO DIRIGENTE A.S.D. LA SABINA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**  
**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –**  
**NOTA N. 6489/984PF09-10/AA/AC DELL'8.4.2010 - PER LE VIOLAZIONI**  
**RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE**  
**AGLI ARTT. 10. COMMA 6 C.G.S., 40, COMMA 4 N.O.I.F. E ALLA SOCIETÀ PER**  
**VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ**  
**DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

In data 27.11.2009 la società La Sabina - con l'apposito modulo di trasferimento sottoscritto dal vice-presidente Di Giacobbe Luciano e dal calciatore Iachetti Luigi - chiedeva il tesseramento del calciatore stesso già proveniente dalla società Luco Canistro.

Con nota raccomandata del 8.1.2010 il Comitato Regionale del Lazio comunicava alla società La Sabina che il calciatore risultava ancora vincolato con la citata società Luco Canistro, iscritta al Campionato Interregionale, e che pertanto non poteva essere accolta la domanda di tesseramento.

Con successiva nota del 18.1.2010 lo stesso Comitato Regionale Lazio denunciava alla Procura Federale detta circostanza, evidenziando, altresì, che il calciatore in questione aveva preso parte a tre gare del Campionato di Promozione (29.11.2009, 6.1.2010 e 10.1.2010).

Successivamente, in data 23.3.2010, ad integrazione del precedente rapporto, lo stesso Comitato Regionale rimetteva alla Procura Federale un esposto a firma del Presidente della società. Tor Sapienza in cui, oltre alle tre gare precedentemente segnalate, veniva riferito e documentato che il calciatore Iachetti aveva preso parte altresì anche ad una gara disputata il 6.12.2009.

L'8.4.2010 il Procuratore Federale deferiva avanti la Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Iachetti, il signor Di Giacobbe, nonché i signori Caprioli Massimiliano e Onofri Giorgio dirigenti i quali avevano sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti alle gare della squadra La Sabina nelle date sopra indicate.

Veniva altresì deferita sia la società La Sabina che la società Luco Canistro.

All'udienza in data 22.4.2010 avanti la Commissione Disciplinare Nazionale il calciatore Iachetti chiedeva di patteggiare la sanzione che era così determinata in 1 giornata di squalifica.

Sentite le difese la Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 79) comminava al signor Onofri l'inibizione di mesi due, al Di Giacobbe l'inibizione di mesi tre e al signor Caprioli l'inibizione di mesi uno, comminava altresì due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso a carico della società La Sabina e l'ammenda di € 300,00 alla società Luco Canistro.

Proponevano impugnazione l'Onofri, il Di Giacobbe, il Caprioli e la società La Sabina invocando la loro buona fede in considerazione del fatto che al momento della presentazione della domanda di tesseramento l'ufficio del competente Comitato Regionale ad una prima verifica nulla aveva obiettato in ordine alla regolarità della richiesta di tesseramento .

Ancora era stato fatto pieno affidamento su quanto rappresentato dalla società Luco Canistro che addirittura aveva rilasciato una dichiarazione datata 13.1.2010, che corroborava quanto già in precedenza rappresentato in ordine al fatto che il calciatore Iachetti non fosse più un loro tesserato essendo stato posto nella lista di svincolo del 15.7.2009.

Affidamento dato altresì il lungo tempo trascorso dalla richiesta di tesseramento alla ricezione della raccomandata del Comitato Regionale dell'8.1.2010.

Osserva questa Corte come l'impugnazione sia infondata.

Dall'esame degli atti prodotti dalle parti, ed in particolare dalla lista di svincolo prodotta in sede di impugnazione in uno alla dichiarazione della società Luco Canistro, del 13.1.2010, questa Corte considerato che la detta lista consisteva nella fotocopia di una pagina, per di più incompleta e parzialmente illeggibile, ha richiesto all'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale, con nota del 10.5.2010, l'originale della lista di svincolo in questione.

Con nota dell'11.5.2010 il sopracitato ufficio tesseramento trasmetteva l'originale composto di 4 pagine sottoscritto dal rappresentante della società Luco Canistro in data 15.7.2009.

Dal detto originale è evidente che non è stata barrata nell'apposito spazio il nominativo del calciatore Iachetti Luigi come uno di quelli da svincolare.

Da ciò discende - documentalmente provato - che il calciatore in questione così come puntualmente rilevato altresì dal Comitato Regionale non poteva essere tesserato in quanto mai svincolato dalla società Luco Canistro.

Le asserzioni della ricorrente di una prospettata buona fede e di un affidamento sulla posizione del calciatore sono, per *tabulas*, smentite non potendo non essere nota, usando l'ordinaria diligenza - che ogni società deve tenere nella presentazione della domande - la sopradetta circostanza di un tesseramento in corso, ostativo all'accoglimento di un nuovo tesseramento, non potendo, poi, valere asserite e indimostrate assicurazioni verbali fornite dal personale preposto al tesseramento in ordine alla regolarità delle richieste.

Gli atti processuali, ed in particolare la dichiarazione della società Luco Canistro del 13.1.2010, vanno trasmessi alla Procura Federale per quanto di competenza emergendo una non corrispondenza tra quanto asserito in detta dichiarazione - poi utilizzata in sede processuale - e quanto risultante dall'originale della documentazione in possesso dell'Ufficio Tesseramento.

La C.G.F. respinge in reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. La Sabina di Poggio Mirteto (Rieti) e trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO A.C.V. SCANDICCI A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GUTILI ENRICO SEGUITO GARA GROUP C.DI CASTELLO/SCANDICCI DEL 2.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, premesso in fatto che il signor Gutili Enrico, allenatore della ASD Scandicci, è stato sanzionato dal Giudice Sportivo con tre gare di squalifica “per avere, al termine della gara Città di Castello/ASD Scandicci del 2.5.2010, nello spiazzo

antistante gli spogliatoi, tentato di colpire più volte un calciatore avversario senza riuscirvi per il pronto intervento di dirigenti e calciatori della società”;

-rilevato che il reclamo proposto non contesta la materialità dei fatti addebitati al Gutili ma deduce, a parziale giustificazione dell'allenatore che lo stesso aveva ricevuto, a fine gara, un pugno alla nuca da parte del calciatore della squadra avversaria che poi ha tentato di colpire;

-ritenuto, pertanto, che i comportamenti ascritti al Gutili – reiterati tentativi di aggressione ad un calciatore avversario – risultano dunque pienamente ammessi dal reclamante stesso, mentre nessuna particolare valenza può d'altra parte essere riconosciuta, nemmeno in funzione meramente attenuante, all'aver precedentemente subito atti violenti, ancorché di gravità superiore, atteso che il compimento di atti di matrice identica a quelli di cui il reclamante asserisce di essere stato vittima non solo non può essere in alcuna maniera giustificato, soprattutto in ragione dell'ambito sportivo in cui sono maturati e del ruolo ricoperto dal Gutili, ma viene costantemente stigmatizzato dagli organi di giustizia sportiva;

-ritenuto, infine, che la sanzione inflitta risulta proporzionata ai fatti accertati.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.C.V. Scandicci A.S.D. di Scandicci (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO A.S.D. PORFIDO ALBIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDIN PAOLO SEGUITO GARA DOMEGLIARA/PORFIDO ALBIANO DEL 2.5.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)

Con ricorso dell'11.5.2010 la A.S.D. Porfido Albiano ha presentato reclamo contro la squalifica di cinque giornate inflitta al calciatore Nardin Paolo, di cui al Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni offensive dal contenuto denigratorio per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria”, chiedendo una revisione della decisione disciplinare. In particolare la ricorrente pone in rilievo come ci sia stato “un equivoco o uno sbaglio in quanto anche il nostro calciatore Nardin Paolo trattasi di calciatore di colore e anche come dichiarato alla stampa, di cui alleghiamo copia, dal calciatore avversario signor N'Ze del Domegliara Calcio trattasi di un equivoco enorme, dichiarando pubblicamente che uno scambio di espressioni c'è stato, ma assolutamente non, e come potrebbe essere tra persone di colore!, per ragioni di razza”. A tal fine, la ricorrente allega copia di articolo del “Trentino” del 9 maggio 2010.

La Corte di Giustizia Federale, vista la limitata offensività del fatto contestato, in relazione alla peculiarità della fattispecie, accoglie parzialmente il ricorso della A.S.D. Porfido Albiano e riduce a tre giornate la squalifica nei confronti del calciatore Nardin Paolo

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Porfido Albiano di Albiano (Trento) e riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Nardin Paolo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 28 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete